



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

Elaborato N. 03

Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale non luminosa 2026-2028

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	arch. Roberta Lambardi
PROGETTISTA	geom. Gaetano Vincitorio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 01 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	pag. 03
ART. 02 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	pag. 03
ART. 03 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	pag. 04
ART. 04 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	pag. 05
ART. 05 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI	pag. 05
ART. 06 - CONSEGNA LAVORI	pag. 06
ART. 07 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	pag. 07
ART. 08 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	pag. 08
ART. 09 - PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI	pag. 09
ART. 10 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	pag. 10
ART. 11 - ANTICIPAZIONE	pag. 11
ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO	pag. 12
ART. 13 - PAGAMENTI A SALDO	pag. 14
ART. 14 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	pag. 14
ART. 15 - SUBAPPALTO	pag. 15
ART. 16 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	pag. 18
ART. 17 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	pag. 19
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA	pag. 20
ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	pag. 22
ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. 23
ART. 21 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	pag. 26
ART. 22 - ACCORDO BONARIO	pag. 27
Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 29
ART. 24 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	pag. 29
Art. 25 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	pag. 30
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 32
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	pag. 35
ART. 28 - NORMATIVA APPLICABILE	pag. 35



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

ART. 01 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'Accordo Quadro per lavori di *"Manutenzione della segnaletica stradale non luminosa 2026-2028"*, da stipulare con n° 1 operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, mediante le condizioni in esso contenute, che disciplinano i successivi contratti applicativi.

2. Le prestazioni che saranno oggetto di affidamento consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare presente o da installare sul territorio comunale.

Gli interventi manutentivi previsti appartengono alla categoria OS10 "Segnaletica stradale non luminosa".

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; in ogni caso le opere realizzate dovranno essere adeguate alle vigenti normative. Trova sempre applicazione l'articolo n. 1374 del Codice civile.

4. Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti applicativi sino all'eventuale raggiungimento dell'importo previsto dall'accordo stesso.

5. Le modalità esecutive degli interventi, fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato, sono quelle che verranno dettagliatamente stabilite in ciascun contratto applicativo.

ART. 02 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo dell'Accordo Quadro, da intendersi quale importo massimo di lavori affidabili nel periodo indicato all'articolo 3, è fissato in €. 355.000,00 oltre IVA. Tale somma comprende gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in €. 10.461,12.

2. L'importo, come sopra determinato, costituisce il limite massimo di spesa nell'arco di tutta la durata dell'accordo quadro. Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere interventi per un importo complessivo inferiore, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere, considerato che, successivamente all'individuazione dell'operatore economico e sottoscrizione dell'accordo, si provvederà

alla sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, in funzione delle esigenze manutentive, alle lavorazioni prevedibili e alla relativa disponibilità economica.

3. I costi della sicurezza come sopra riportati sono da ritenersi una stima, gli stessi verranno determinati per ciascun contratto applicativo con le modalità previste nel PSC.

4. L'importo della manodopera, da determinarsi ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.lgs. 367/2023, è stato stimato in €. 136.578,10 (l'incidenza percentuale sull'importo dei lavori affidabili pari al 38,47%), sulla scorta delle quantità stimate delle principali tipologie di lavorazioni realizzabili nell'ambito dell'accordo quadro considerando l'incidenza percentuale sui prezzi afferenti alle singole lavorazioni.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.

6. L'aggiudicazione dei lavori è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono specificati nel disciplinare:

7. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce delle lavorazioni realmente eseguita sulla scorta dei documenti contabili riferiti ai singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi. I contratti applicativi saranno stipulati "a misura".

ART. 03 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il termine di validità contrattuale dell'accordo quadro, inteso come periodo temporale nel quale sarà possibile sottoscrivere contratti applicativi, viene stabilita in due anni, pari a 730 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo n. 5 del presente capitolato o, in alternativa, prima dei 2 anni, al raggiungimento dell'importo massimo dei lavori appaltabili.

2. In caso di consegna anticipata dei lavori, il periodo di validità dell'accordo quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione o efficacia del primo contratto applicativo.

3. Alla scadenza di detto termine, qualora fosse in corso l'esecuzione di lavori afferenti a contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

4. Non potranno essere sottoscritti contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità di cui al comma 1.

5. Gli interventi, inclusi in ciascun contratto applicativo, dovranno essere eseguiti, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto.

6. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

ART. 04 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- 01 - Relazione tecnico illustrativa;
- 02 - Quadro economico
- 03 - Capitolato Speciale d'Appalto
- 04 – Elenco prezzi
- 05 – Stima incidenza manodopera
- 06 – Capitolato tecnico
- 07 - Piano Sicurezza e Coordinamento
- 08 – CAM
- 09 - PMO
- Prezzario Regionale Opere Pubbliche Lombardia edizione 2025.2, non materialmente allegato
- Listino prezzi della sicurezza ANAS 2025 – Rev. 1

ART. 05 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Il Contratto Applicativo avrà la forma della lettera d'ordine con la quale verranno commissionati gli interventi manutentivi da eseguire. La lettera d'ordine verrà sottoscritta dal RUP, controfirmata dal Direttore di Settore, se non coincidente con il RUP, nonchè dall'Appaltatore e dovrà contenere i seguenti elementi:

- CIG derivato;
- importo massimo degli interventi realizzabili;

- termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
- descrizione dei lavori da eseguire;
- eventuali piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- eventuali POS previsti dalla legge elaborati dall'impresa appaltatrice;
- stima dei costi della sicurezza derivanti dal PSC

2. Il singolo contratto applicativo si perfeziona nel momento in cui il Comune riceve la copia firmata per accettazione dall'Operatore Economico. Il consenso dell'Operatore Economico si intende comunque prestato ed il contratto si considera perfezionato, decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello stesso attraverso posta elettronica certificata.

3. I contratti applicativi saranno stipulati "a misura", l'importo di tali contratti, pertanto, potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, come risultanti dalla contabilità dei lavori.

4. Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro. La stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

5. L'inadempienza dell'appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ad alcun contratto applicativo.

ART. 06 - CONSEGNA LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Contratto Applicativo, ai sensi e con le modalità dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

3. I materiali necessari all'esecuzione delle lavorazioni previste da ciascun contratto applicativo sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima rispetto alla data di consegna dei lavori, prevista nel contratto applicativo.

ART. 07 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Le opere da eseguirsi nell'ambito dell'Accordo Quadro possono riassumersi, a titolo meramente indicativo, come di seguito:

a) Esecuzione di opere e provviste necessarie per la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale inerente la disciplina del traffico su tutte le strade di competenza dell'Amministrazione. *(Incidenza economica indicativamente stimata al **15%** dell'importo complessivo dell'appalto)*. La fornitura in opera può essere richiesta in esecuzione di opere di razionalizzazione della sosta, di adeguamento della segnaletica stradale in aree di particolare rilevanza urbanistica, di ripristino della segnaletica manomessa a seguito di sinistri o atti vandalici, in attuazione di ordinanze predisposte per la realizzazione di nuovi provvedimenti viabilistici. La segnaletica deve essere interamente realizzata dall'Appaltatore mediante la fornitura e la messa in opera di tutti i materiali principali e secondari occorrenti

b) Realizzazione di segnaletica orizzontale inerente la disciplina del traffico sulle strade gestite dall'Amministrazione, eseguita prioritariamente con materiali di lunga durata applicati a spruzzo, a spatola o con estrusore a caldo o a freddo, quali: resine bi componenti, termo spruzzato plastico, termo colato plastico o, su esplicita richiesta, eseguita con vernice spartitraffico, materiali permanenti quali laminati elasto-plastici. Nell'ambito di tale attività potranno essere previste cancellatura e/o asportazione di segni sulla carreggiata mediante sopra verniciatura o con l'ausilio di mezzi ad azione abrasiva quali pallinatrici e fresatrici. *(Incidenza economica è indicativamente stimata al **80%** dell'importo complessivo dell'appalto)*

c) Fornitura e posa in opera di segnaletica complementare quali cordoli delineatori di corsia, dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati in materiale plastico ad elementi modulari in gomma, bande sonore, dissuasori di sosta, delineatori in genere, retro-riflettori catadiottrici da pavimentazione, marker, "occhi di gatto", ecc. *(Incidenza economica è indicativamente stimata al **5%** dell'importo complessivo dell'appalto)*

2. le incidenze economiche relative alle tipologie di lava sopra riportate per le diverse tipologie di opere, sono puramente indicative e possono variare nelle rispettive proporzioni, non essendo noti a priori tutti gli interventi da effettuarsi.

ART. 08 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato ai documenti dell'Accordo Quadro, contiene le prescrizioni operative generali finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza nei casi previsti dal progetto, nonché la modalità di quantificazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da indicare in ciascun contratto applicativo in funzione delle lavorazioni da eseguire.

2. Qualora, in occasione della sottoscrizione di un contratto applicativo dell'Accordo Quadro, si ravvisi la necessità di ulteriori specificazioni a quanto previsto nel PSC generale, verrà redatto dal CSE idoneo documento integrativo.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:

- a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
3. L'Appaltatore, anche su indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, può proporre modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
- I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Coordinatore per la Sicurezza nominato in fase di Esecuzione (CSE).

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

6. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.

7. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

8. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 09 – PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi, riportati nell'elenco prezzi unitario, posto a base di gara, sono dedotti dal prezzo regionale opere pubbliche Lombardia edizione 2025.2.

Con riferimento alle specifiche tecniche allegate al medesimo prezzo unitario, i prezzi unitari sono comprensivi di ogni lavorazione e apprestamento necessario all'esecuzione secondo la perfetta regola d'arte.

In particolare:

a) i prezzi unitari per la fornitura e/o posa di segnali sono comprensivi, (salvo i casi in cui la voce di elenco prezzi preveda diversamente)

- di qualsiasi numero di attacchi posteriori, figure, caratteri, simboli e scritte richiesti;

- del corredo di pezzi speciali quali staffe e collari in acciaio zincato a caldo;
 - del dispositivo inamovibile anti-rotazione del segnale rispetto al sostegno;
 - di viti e bulloni in acciaio inox 304 e di quanto altro necessario per l'applicazione dei segnali ai sostegni.
 - di ogni opera principale ed accessoria, provvisoria o definitiva che direttamente o indirettamente concorrano all'esecuzione ed al compimento delle opere come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- b) I prezzi relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale sono comprensivi del posizionamento, almeno 48 ore prima dell'intervento, della segnaletica provvisoria di divieto di sosta e della successiva rimozione al termine dei lavori.

2. In caso di entrata in vigore di eventuali nuove normative, anche nel caso di adeguamento della segnaletica stradale non luminosa italiana agli standard europei durante il periodo di espletamento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad uniformare le proprie forniture a dette nuove normative.

3. Per eventuali lavorazioni non previste nell'elenco prezzi a base di gara verrà utilizzato, per la formazione di nuovi prezzi il prezzario di Regionale Lombardia vigente alla data di pubblicazione del bando e, nel caso non siano previsti in detto prezzario si farà riferimento ad altri prezzari regionali. Qualora necessario si procederà alla redazione di specifiche analisi prezzi, previo svolgimento di indagini di mercato. In dette analisi saranno applicate percentuali inerenti le spese generali e gli utili di impresa pari rispettivamente al 15 e 10%, saranno soggetti anch'essi soggetti al ribasso d'asta.

4. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, il presente contratto è soggetto a revisione periodica dei prezzi. La revisione opera in riferimento alle prestazioni da eseguire, al verificarsi di variazioni del costo complessivo dell'opera superiori al 3% per lavori, rispetto alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Tali variazioni saranno determinate sulla base degli indici sintetici dei costi di costruzione elaborati dall'ISTAT, come specificato nell'Allegato II.2-bis del Codice.

La revisione coprirà il 90% della variazione eccedente la predetta soglia, nei limiti delle risorse disponibili.

Per i contratti di lavori, come previsto nell'allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale, del capannone industriale e del tronco stradale con tratto in galleria, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.

Trattandosi di un accordo quadro, l'art. 6 stabilisce, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico venga individuato al momento della



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

stipula di ciascun contratto attuativo di lavori dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL (Tipologie omogenee di lavorazione) associati.

Si individuano come TOL di riferimento il TOL 5 per le lavorazioni inerenti la segnaletica orizzontale e il TOL 6 per le lavorazioni inerenti la segnaletica verticale e complementare

Tipo di lavorazione	TOL di riferimento	Importo per categoria dei lavori	Importo complessivo dei lavori	Peso percentuale
Segnaletica orizzontale	TOL5	284000	355000	80
Segnaletica verticale e complementare	TOL6	71000	355000	20

Stante l'attuale indisponibilità degli indici di costo delle singole lavorazioni previsti dall'art. 60, comma 4 del D. Lgs 36/2023 e la conseguente impossibilità di individuare l'indice sintetico revisionale secondo la modalità di cui all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis al decreto medesimo, ai fini della revisione dei prezzi è utilizzato come riferimento il valore dell'indice Istat "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il monitoraggio dell'indice revisionale da parte della Stazione Appaltante, in ogni caso, avverrà al momento dell'adozione degli stati di avanzamento dei lavori e, laddove ricorrano le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi si procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023.

ART. 10 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Per la contabilizzazione dei lavori verranno redatti i documenti contabili di cui all'articolo 12 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2024 e con le modalità ivi previste.
2. La contabilizzazione delle opere di segnaletica verticale e complementare viene effettuata applicando le voci unitarie riportate in Elenco Prezzi di progetto, al netto del

ribasso e secondo le norme ed i documenti che regolano i lavori pubblici, nonché le specifiche tecniche del prezzario regionale.

2. Le modalità di misura e contabilizzazione, tramite la redazione dei documenti contabili previsti dall'articolo 12 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2024 dei lavori inerenti la realizzazione di segnaletica orizzontale, rispettano i seguenti criteri:

- le misurazioni si effettuano in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguardano solo i lavori da questa ordinati;
- una volta rilevate le misure saranno riportate sugli appositi documenti dalla Direzione Lavori, dove saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro necessita alla loro contabilizzazione.
- le strisce trasversali di arresto, gli attraversamenti pedonali e ciclabili, le zebraure e le bande ottiche, saranno contabilizzate a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata;

3. Le voci unitarie in Elenco Prezzi si intendono comprensive e compensative di ogni onere principale e provvisoriale per dare i lavori ultimati ed eseguiti a regola d'arte.

Nelle prestazioni di mezzi d'opera sono computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere e non viene riconosciuto alcun altro compenso per il loro trasporto sul luogo d'impiego.

5. Resta inteso che non saranno contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri più accurati, migliori ed eccedenti quanto richiesto o l'importo contrattuale.

6. La verifica dei lavori rimane è in capo alla Direzione dei Lavori. Qualora la Direzione lavori abbia a presumere che vi sia vizio di esecuzione o impiego di materiali non corrispondenti a quelli ordinati, può ordinare il totale o parziale rifacimento delle opere riscontrate e ritenute difettose, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere compenso alcuno, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori.

7. La Direzione lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si presti a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli viene assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli vengono addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non può avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ART. 11 – ANTICIPAZIONE



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto applicativo.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, ossia la durata del contratto applicativo.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per gli interventi compresi nei contratti applicativi, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, alla conclusione del singolo contratto applicativo se di importo superiore a **€ 25.000** (venticinquemila) o, in ogni caso, al raggiungimento del medesimo importo al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e recepito nei documenti contabili.
2. A tale importo verrà pertanto aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza, quantificata secondo le indicazioni del PSC (senza applicazione del ribasso d'asta).
3. Il suddetto credito maturato dall'Appaltatore è soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.
4. La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP al fine dell'emissione del Certificato di Pagamento con le tempistiche sottoindicate.
5. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'appaltatore, conseguente l'emissione del certificato di pagamento.

6. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge n. 136/2010.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

9. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del d.lgs. n. 26/2023, il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura trasmessa dal fornitore.

10. La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade.

11. Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

12. Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

13. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

14. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice **C9R036** che identifica il Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

15. Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

16. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione dei lavori saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

ART. 13 - CONTO FINALE E SALDO

1. Al completamento dei lavori previsti dal contratto applicativo, come risultante da relativo verbale sottoscritto tra le parti, il direttore dei lavori compila il conto finale per ogni singolo contratto applicativo, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al RUP.

2. Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

3. Il RUP, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

4. Il RUP, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.

5. L'importo totale delle ritenute, relative ai certificati di pagamento emessi, da ricomprendersi nella rata di saldo relativa a ciascun contratto applicativo, sarà corrisposto, nei termini di legge decorrenti dalla ricezione della fattura conseguente l'approvazione del certificato di regolare successivamente all'approvazione del CRE di cui all'art. 21.

6. Il pagamento della rata di saldo relativa all'ultimo contratto applicativo sarà disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo. Tale garanzia

sarà necessaria al fine dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 14 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto del contratto applicativo di riferimento:

le penali previste sono:

- a) In caso di mancato rispetto dei termini fissati nel contratto applicativo, per ogni giorno di ritardo, sia nel dare inizio, sia nell'ultimare i lavori.
- b) In caso di mancata consegna dei campioni previsti all'articolo 6 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno di ritardo per ogni campione mancante.
- c) La violazione degli obblighi di cui ai punti 10, 11 e 12 dell'articolo 20, per ogni giorno, per ciascun lavoratore;
- d) In caso di mancata consegna delle schede tecniche, relazioni, certificazioni previste dalla relazione CAM, per ogni giorno di ritardo per ogni documento mancante.

2. L'applicazione delle suddette penali verrà formalmente comunicata dall'Amministrazione all'Appaltatore e verrà resa esecutiva mediante detrazione sugli importi a questa dovuti in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. Relativamente al contratto di appalto si applica quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. 36 del 2023.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo, con riferimento alle lavorazioni previsti da ciascun contratto applicativo è consentito, entro il limite del 50% dell'importo del medesimo contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008:

l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera a), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 50, comma 2;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
- se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

4. Il subappalto deve essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza previsti dal contratto applicativo, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo n. 105 del Codice dei Contratti.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

ART. 16 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ciascun appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applicano i disposti di cui all'articolo 49, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in sub contratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20(venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento diretto alle mandanti, alle società anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

2. Ai sensi dell'articolo n. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante corrisponde direttamente i pagamenti dovuti al subappaltatore:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
- b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 5, comma 1 individuate nella tabella delle categorie dei lavori, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo decreto, pari al 10% dell'importo contrattuale con operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. *La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.*

3. In alternativa alla forma di cui al punto 2, la garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957c. 2 c.c.;

3. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

4. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

5. La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

6. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023.

7. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

9. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

10. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

11. L'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, mediante determinazione dirigenziale, costituirà presupposto per lo svincolo della garanzia da parte del garante.

ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore, come previsto dall'articolo 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

a) Importo pari all'importo di contratto dell'Accordo Quadro per i rischi di esecuzione,

b) Euro 2.000.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori

4. Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

5. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

6. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo.

7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui al presente articolo.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale (D.M. 145/2000 relativamente agli articoli ancora in vigore), sono a carico dell'esecutore dei lavori, gli oneri ed obblighi sotto specificati:

1) E' cura dell'Appaltatore produrre una scheda aziendale nella quale siano riportati l'elenco del proprio organico completo di recapito fax, telefonico, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC), con evidenziati i nominativi dei titolari della Ditta, del Direttore Tecnico di cantiere (Preposto), del/degli assistente/i tecnici, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

La scheda aziendale deve riportare inoltre:

- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);
 - i nominativi dei dipendenti che si intenderà impiegare nei lavori connessi al presente appalto;
 - l'elenco delle macchine operatrici e dei veicoli in dotazione che si intenderà utilizzare.
- I dati riportati devono essere tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporali di assenza (ferie, malattia, infortunio, sostituzione, ecc.), con particolare riferimento alla posizione del Direttore Tecnico di cantiere (Preposto), a mezzo comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento.

2) L'Appaltatore deve esibire i certificati di conformità dei prodotti che intende fornire e/o utilizzare rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000 e copia delle certificazioni di qualità rilasciate dai rispettivi produttori. Qualora l'Appaltatore non sia direttamente produttore dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale e complementare, deve far pervenire unitamente al certificato di conformità del prodotto, una dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante, in cui deve essere indicato il/i fornitore/i per l'approvvigionamento dei predetti materiali. Tale fornitore deve essere obbligatoriamente in possesso di certificazione concernente il sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000 rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

3) L'Appaltatore deve fornire e/o installare solo segnaletica stradale non luminosa conforme alle norme del Regolamento del Codice della Strada che disciplinano la materia (articoli da n. 77 a n. 155 e da n. 72 a n. 180), per dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'articolo 45 comma 1° del Codice della Strada, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice stesso, dal regolamento, dai decreti e dalle



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

direttive ministeriali in materia, nonché la collocazione di segnali e mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

4) L'Appaltatore deve avere requisiti tecnico-professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste dal Regolamento del C.d.S. (articoli 192 - 193 e 194). Analogo onere incombe anche qualora l'Appaltatore sia solo il fornitore e non produttore e comunque deve accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal produttore presso cui si approvvigiona.

5) L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata con le esigenze che potranno sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nelle aree interessate dai lavori, affidate ad altre ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. La Direzione Lavori può però a suo insindacabile giudizio prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere compensi o indennità di sorta.

6) Al fine di evitare intralci alla circolazione stradale, l'Appaltatore deve programmare gli interventi per quanto possibile nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e/o festive. Per i suddetti lavori è fatto obbligo di utilizzo di macchinari dotati di silenziatore onde limitare i rumori molesti, oltre l'obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi evidenzianti la zona di lavoro.

7) Tutti i macchinari, le attrezzature e gli automezzi operanti in cantiere devono essere conformi, per caratteristiche tecniche e stato di manutenzione, ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, in perfetto stato di servibilità e provvisti degli operatori e di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

8) L'Appaltatore è obbligato a sospendere immediatamente i lavori e a sgomberare la superficie viabile da ogni materiale, ogni qualvolta il traffico subisca rallentamenti o si verifichino ingombri o intralci alla circolazione in dipendenza dei lavori stessi. L'Appaltatore deve comunicare alla D.L. la data di inizio dei lavori, se non già stabilita ed il programma dei lavori con indicata l'ubicazione ove giornalmente opera.

9) l'Appaltatore deve garantire disciplina nei cantieri ed è responsabile dei danni causati per negligenza da proprie maestranze; inoltre deve:

- adottare accorgimenti necessari per non procurare disagi e pericoli a terzi;
- posare, a propria cura e spese, con preavviso minimo di 48 ore, la necessaria segnaletica verticale temporanea di divieto di sosta, nel caso di lavori che comportino la sospensione della sosta sulle aree interessate dai lavori da eseguirsi, in special modo quindi per i lavori di tracciamento parcheggi e spazi di sosta (riservati e non) in genere. Tale onere è già compreso nelle voci unitarie dell'Elenco Prezzi; pertanto, all'Appaltatore non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo;
- garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto e senza interruzioni, organizzandosi anche mediante più turni giornalieri di lavoro;

10) fornire ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008 i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, di un documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che lavorano alle dipendenze proprie o dei subappaltatori. Il documento di identificazione deve essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione che svolge funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulta che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di identificazione, vengono prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore, il quale deve presentare alla Direzione Lavori i documenti non esibiti all'atto del controllo, entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non vengono presentati, la Direzione Lavori applica una penale giornaliera per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, fino al giorno in cui non vengono esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione;

11) l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello di eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori (articoli 20 e 78 del D.lgs. 81/2008). L'Appaltatore comunica per iscritto immediatamente, qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvede a tenere l'Amministrazione informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti;

12) l'obbligo per il personale operante sul territorio comunale, di mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori il personale operante deve evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si devono assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

all'Amministrazione dovessero minacciare od impedire l'esecuzione dei lavori si deve darne immediato avviso alla D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee;

13) obbligo di consegnare alla D.L. documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della D.L. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;

14) l'obbligo di consegnare alla D.L. con cadenza settimanale, i rapporti contenenti l'elencazione dei lavori eseguiti e relative date di esecuzione dei lavori, con indicazione di tutti gli elementi utili per individuare correttamente i segnali e i sostegni posati o rimossi ovvero la quantità di stesa per la segnaletica orizzontale e/o l'indicazione di qualsiasi altro tipo di materiale fornito e/o posato o rimosso;

15) L'Amministrazione potrà ordinare per i lavori compresi nell'appalto, l'impiego di materiale di sua proprietà; in tal caso si applicherà al prezzo del lavoro una deduzione corrispondente all'importo del materiale fornito, valutato anch'esso con il sistema e le tariffe già indicate.

ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il *Certificato di Regolare Esecuzione* sarà redatto per ciascun contratto applicativo sottoscritto, sia in forma aggregata per più contratti applicativi. Il CRE verrà emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori realizzati nell'ambito del contratto applicativo, con le modalità e i contenuti indicate all'art. n. 116 comma 7 del Codice dei contratti.

2. Alla data di approvazione con determinazione dirigenziale del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore comma previsto dall'articolo n. 13 dal presente capitolato.

3. I CRE hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

5. Il pagamento della rata di saldo relativa all'ultimo contratto applicativo, sarà disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo 5.2. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.

6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 5) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.

7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103 comma 6 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

8. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART. 22. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.

6. Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se

l'importo differenziale della transazione eccede la somma di €. 200.000, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Si applica inoltre quanto previsto all'articolo 20 punti 10), 11), 12).

ART. 25 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera n), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validità per tutte le finalità previste dalla legislazione vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della validità dell'ultimo DURC richiesto, è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non sé già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

8. Il pagamento della rata di saldo a favore dell'appaltatore è condizionato dal rilascio da parte della cassa edile dell'attestazione di congruità di cui all'*articolo 8 comma 10-bis* del DL 76 del 16 luglio 2020.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, per le quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione inerenti singolo contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 22 del presente Capitolato speciale;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto di accordo quadro, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

3. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

ART. 28 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si rimanda ai contenuti della normativa di seguito richiamata:

- D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (*Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro*) e s.m.i.;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 (*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*);
- Direttiva del 24.10.2000 del Ministero dei lavori pubblici, sulla corretta e uniforme applicazione delle norme sul Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente
Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade**

l'installazione e la manutenzione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000;

- Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 laddove non modificato e/o integrato da norme successive;
- Circolari Ministero LL.PP. n. 2584/95 – n. 2357/96 – n. 5923/96 – n. 3107/97 - n. 3652/98 e n. 1344/99, 4067/2013, riguardanti direttive in ordine alla fornitura e posa in opera di beni inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, tra i quali la segnaletica stradale. Per argomenti trattati da più Circolari e Disciplinari ci si riferirà a quella più recente ed aggiornata;
- Decreto Ministero lavori pubblici del 30 dicembre 1997 (*Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale*);
- Normativa Europea UNI EN 1436 (1997/E – 1998/I) – Materiali per segnaletica orizzontale; D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610 - (*Regolamento recante modifiche al DPR. 16.12.1992 n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*);
- D.L. 30 aprile 1992 n. 285 - (*Nuovo Codice della Strada*) e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - (*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada*) e s.m.i.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti e/o che saranno emanati durante il corso dei lavori, che abbiano in ogni modo attinenza ai lavori stessi.

Sesto San Giovanni, 13/01/2026

Il Progettista
geom. Gaetano Vincitorio